



N. 306-346-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione) del Senato della Repubblica il 27 luglio 2011, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 306 e 346)

d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA (306); DI GIOVAN PAOLO, SANNA, SCANU, PERTOLDI, DELLA MONICA, LIVI BACCI, Mariapia GARAVAGLIA, D'UBALDO, BOSONE, PERDUCA, PORETTI, LANNUTTI, CARLINO, POLI BORTONE, D'ALIA, DE LILLO, GIAI e DE ANGELIS (346)

(V. Stampato Camera n. 4568)

modificato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati il 4 ottobre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'8 ottobre 2012

Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Qualora una persona si sia allontanata dalla propria abitazione o dal luogo di abituale dimora e non ne abbia dato conto ad alcuno senza plausibili motivi e quando tale condizione possa mettere in pericolo la sua vita o incolumità personale, chiunque sia a conoscenza della scomparsa ha l'obbligo di denunciare il fatto agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, o comunque a un agente di polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dagli agenti della polizia locale questi la trasmettono immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, ai fini del contestuale inserimento nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e al prefetto per le iniziative di competenza da intraprendere, anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio, nonché delle strutture informative e di quelle spe-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.**

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, **questa la trasmette** immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, **anche** ai fini **dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il** contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. *Identico.*

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al **prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del** commissario straordinario **per le persone scomparse** nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse. **Le informazioni in possesso di ciascuno degli uffici pubblici e degli enti privati di cui al presente comma sono trasmesse senza indugio alla banca dati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 30 giugno 2009, n. 85.**

5. Coloro i quali hanno denunciato la scomparsa di una persona ai sensi del comma 1 sono tenuti, in caso di ritrovamento, a darne immediata comunicazione alle autorità di polizia.

6. Per l'inosservanza senza giustificato motivo dell'obbligo di cui al comma 1 da parte di persone diverse dai congiunti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 2.000. La competenza è del prefetto e si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

attivi nel territorio. **Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.**

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.

Soppresso

6. Identico.

7. Identico.

